

# CONVENZIONE

TRA

Lo *Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare* di seguito denominato "*Ente Affidante*", rappresentato dal Gen. SA Roberto Corsini, nella sua qualità di Sottocapo di Stato Maggiore dell'A.M.

E

la Società "*Difesa Servizi S.p.A.*" di seguito denominata "*Società Affidataria*", rappresentata dall'Ing. Lino Girometta, nella sua qualità di Amministratore Delegato e rappresentate legale.

AVENTE AD OGGETTO

**il mandato alla società Difesa Servizi S.p.A. per la promozione, il sostegno, la valorizzazione e la fatturazione delle attività connesse ai servizi resi a terzi nel settore della meteorologia, ai sensi dell'art. 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto ministeriale 10 febbraio 2011, recante lo statuto della società "Difesa Servizi S.p.A.", pubblicato in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2011, nonché la disciplina dei relativi obblighi tra le parti.**

PREMESSO CHE

- la società "*Difesa Servizi S.p.A.*" è stata costituita allo scopo di svolgere attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della Difesa, non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, e, più in generale, al fine di valorizzare beni ed attività attualmente di pertinenza del Ministero della difesa e di ogni sua articolazione;
- la società "*Difesa Servizi S.p.A.*" è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell'ente in *house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- con Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 maggio 2011 è stato approvato l'atto di indirizzo strategico delle attività demandate alla società "*Difesa Servizi S.p.A.*";

- la società “*Difesa Servizi S.p.A.*” ha, in data 7 luglio 2011 stipulato con il Ministero della difesa un dettagliato *Contratto di Servizio* che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con le previsioni e le finalità della norma istitutiva della Società stessa;

#### CONSIDERATO CHE

- il decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche rendano accessibili al pubblico i dati ambientali in loro possesso, fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso previsti dall’art. 5 del predetto Decreto;
- l’Aeronautica Militare, attraverso il proprio *Servizio Meteorologico*, gestisce reti di osservatori meteorologici e di stazioni di telerilevamento sull’intero territorio nazionale, reti di telecomunicazione per l’accentramento e la diffusione di dati e prodotti meteorologici e, inoltre, complessi sistemi tecnologici per la realizzazione ed elaborazione di una serie di modelli e sistemi di previsioni meteorologiche ed elaborazioni climatologiche con i quali vengono forniti i necessari supporti alle attività delle FF.AA. italiane nonché i previsti concorsi esterni;
- il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica ha l’alta direzione tecnica, operativa e di controllo dell’intero *Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare* nel quadro dei compiti operativi della Forza Armata e del DPR del 15 marzo 2010, n. 90;
- lo Statuto della società “*Difesa Servizi S.p.A.*”, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 10 febbraio 2011, nell’art. 4 prevede la “*promozione, sostegno e fatturazione delle attività e dei servizi*”, tra i quali quello meteorologico;
- l’erogazione a terzi di dati/prodotti/servizi meteorologici, di seguito “*prodotti meteo*”, beni di natura prevalentemente “*immateriale*” in quanto informazioni frutto di una “*filiera continua di processi interconnessi*”, irrinunciabili e incomprimibili, esige l’identificazione del soggetto “*esecutore*” dell’erogazione e impone, per una reale sostenibilità, la tendenziale applicazione del principio di “*inerenza dei ricavi rispetto ai costi*” sostenuti nell’attività di predisposizione dei *prodotti meteo*;
- i *prodotti meteo* generati dai *Servizi Meteorologici Nazionali* sono sottoposti a regole di disponibilità e distribuzione stabilite in ambito ONU/OMM<sup>1</sup> nonché sono sottoposti a regole di distribuzione e criteri di valutazione economica (*data policy meteo*) definiti e condivisi a livello internazionale, in quanto spesso sono il risultato di attività di cooperazione e scambio tra i *Servizi Meteorologici* dei vari Paesi, le Agenzie e le Organizzazioni del settore (in Allegato “A” sono riportati i principali *Riferimenti Normativi* in campo meteorologico);
- il pubblico accesso di tutti i *prodotti meteo* originati e/o gestiti dal *Servizio Meteorologico dell’A.M.* è regolato in maniera chiara e trasparente da un insieme di procedure tecnico-amministrative descritte nel documento C.U.S.T.O.M.E.R. - “*Condizioni Unificate e Sistemi Tariffari Orientati alle MEteo-Risorse*”, nelle sue parti *Master, Slave e Catalogo* dei *prodotti meteo*<sup>2</sup>, dando piena attuazione a livello Nazionale degli accordi internazionali sottoscritti e recependo le *data policy* istituzionalmente stabilite dalle Organizzazioni e/o Agenzie internazionali;
- ECOMET – “*The Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services of the European Economic Area*”, a cui l’Italia aderisce<sup>3</sup> dal 1998, in linea con le norme sulla tutela della concorrenza e del mercato (Legge n. 287 del 10 ottobre 1990), ha stabilito il principio di separazione delle funzioni secondo il quale il Servizio Meteorologico Nazionale che intenda assolvere attività commerciali, dovrà separare l’area ufficiale governativa “Core”, preposta alle attività istituzionali, dall’area mercantile “Commercial Branch”, preposta invece alla commercializzazione dei prodotti meteo;

<sup>1</sup> OMM – Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO/ World Meteorological Organisation), Agenzia specialistica dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), cui l’Italia aderisce dal 1958, attraverso il Ministero della Difesa.

<sup>2</sup> C.U.S.T.O.M.E.R. – *Master*: documento principale che descrive in linea generale le metodologie e i criteri applicati, a carattere puramente descrittivo ed illustrativo. Contiene il *Catalogo* dei “*prodotti meteo*” e 16 Annessi tecnici di dettaglio.

C.U.S.T.O.M.E.R. – *Slave*: software applicativo per la gestione unificata degli aspetti tecnico-amministrativi relativi a ciascun tipo di servizio meteo richiesto/erogato. Permette il calcolo delle onerosità da applicare.

<sup>3</sup> Istituita nel 1995, ECOMET (*The Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services of the European Economic Area*) è l’Ente di *data policy meteo* che rappresenta i *Servizi Meteorologici Nazionali* dei Paesi europei. L’Italia aderisce dal 1998.

le Parti contraenti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

#### ARTICOLO 1

(Valore delle Premesse e degli Allegati)

1. *Premesse e Considerazioni* di cui sopra, di seguito “*Premesse*”, nonché gli Allegati “A”, “B”, “C” e “D” costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### ARTICOLO 2

(Oggetto)

1. In attuazione degli atti citati nelle *Premesse*, con la presente Convenzione viene conferito **il mandato alla società Difesa Servizi S.p.A. per la promozione, il sostegno, la valorizzazione, l’attività negoziale e la fatturazione per le attività connesse ai servizi resi a terzi nel settore della meteorologia, ai sensi dell’art. 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto ministeriale 10 febbraio 2011, recante lo statuto della società “Difesa Servizi S.p.A.”, pubblicato in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2011, nonché disciplinati i relativi obblighi tra le parti.**

Sono esclusi dalla presente convenzione gli atti stipulati in ragione di norme legislative inerenti attività del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare (parte istituzionale “*Core*”) nel suo ruolo di Servizio Meteorologico Nazionale.

#### ARTICOLO 3

(Obblighi dell’Ente Affidante)

1. *L’Ente Affidante* si impegna a:
  - a) fornire alla *Società Affidataria* la documentazione e le informazioni tecniche ritenute utili o essenziali alla sopracitata attività costituenti l’oggetto della presente Convenzione. Tali dati dovranno completare la documentazione e le informazioni tecnico-amministrative, provenienti dal VI Reparto di Segredifesa (ex TELEDIFE), in virtù di separata Convenzione, (rapporti negoziali in atto, disposizioni tecnico-amministrative inerenti l’oggetto della convenzione). Dal complesso delle informazioni rese disponibili dovranno evincersi i costi sostenuti per la fornitura dei *prodotti meteo* a terzi, in modo tale da consentire di perseguire la promozione, il sostegno, la valorizzazione e la successiva fatturazione dei servizi resi nel settore della *meteorologia*;
  - b) fornire alla *Società Affidataria* il supporto tecnico necessario ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione;
  - c) assicurare la continuità e la sostenibilità delle attività connesse alla realizzazione dei servizi da erogare nel settore della *meteorologia*, specie in relazione al soggetto “*esecutore*”, di cui l’Articolo 5 para 3. successivo, e ai ricavi ottenuti dalla valorizzazione e fatturazione delle attività connesse, di cui il successivo Articolo 4, secondo il tendenziale principio di “*inerenza dei ricavi rispetto ai costi*” richiamato nelle *Premesse*. La Forza armata non risponde, e dovrà perciò essere tenuta indenne da qualsivoglia rivendicazione, per eventuale mancanza, ritardo o temporanea sospensione della disponibilità dei dati ambientali, determinata da cause tecniche e/o forza maggiore e/o dalla necessità di assolvere prioritariamente ad esigenze, anche temporanee, comunque legate a compiti di istituto.

#### ARTICOLO 4

(Obblighi della Società Affidataria.)

1. La *Società Affidataria* si impegna a:
  - a) ricercare professionalmente le soluzioni più idonee ad incrementare il valore e la redditività dei servizi resi a terzi nel settore della *meteorologia* nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali applicabili, assumendo la veste di “*Commercial Branch*” del Servizio Meteorologico dell’A.M. nel suo ruolo di Servizio Meteorologico Nazionale, secondo il principio di *separazione delle funzioni* richiamato nelle *Premesse* e, in tale contesto, adotta le definizioni di *data policy meteo* di cui l’Allegato “B”;

- b) assicurare la fatturazione dei prodotti e dei servizi di cui al documento C.U.S.T.O.ME.R. e relativo Catalogo in allegato "D" prestati in esecuzione degli appositi contratti e ricevere i relativi pagamenti;
- c) assicurare, secondo quanto previsto al successivo Articolo 5, la gestione contrattuale dei rapporti negoziali instaurati e da instaurare;
- d) informare l'Ente Affidante circa le disponibilità finanziarie rese disponibili dall'attività di cui al precedente punto b);
- e) destinare allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, in linea con l'Articolo 3 del *Contratto di Servizio* di cui le *Premesse* che stabilisce i rapporti finanziari tra le articolazioni del Ministero che forniscono il servizio e la Società, corrispettivi annui in denaro, anche a seguito di delegazione di pagamento, ovvero in natura, mediante il trasferimento sia di beni sia di servizi, quale risultato della gestione delle attività meteo cedute alla Società, nelle seguenti modalità, da considerare specifiche attuazioni di quanto indicato dal *Contratto di Servizio*, e misure:
  - a titolo di quota *fissa*, il 90% del valore economico complessivo dei contratti in essere, sia vigenti che al loro rinnovo, per la meteorologia. Tale valore economico o di "riferimento storico" viene fissato, alla data della sottoscrizione della presente Convenzione, in € 1.200.000 (unmilione duecentomila euro). Il "riferimento storico" tiene conto di tutti i ricavi consolidati (I.V.A. esclusa) generati da attività meteo in essere nell'anno 2010 e calcolati secondo il C.U.S.T.O.Me.R.;
  - a titolo di quota *variabile*, pari al 75% fisso dei ricavi eccedenti il "riferimento storico", risultanti dalla successiva gestione economica dei contratti in essere realizzata dalla Società;
  - a titolo di quota *variabile*, pari al 75% fisso dei ricavi derivanti da contratti per attività meteo di nuova sottoscrizione realizzati dalla Società.
- f) nel caso di retrocessione allo Stato Maggiore dell'Aeronautica delle risorse finanziarie in forma di *beni* e *servizi*, destinare tali *beni* e *servizi* agli organismi di volta in volta designati dallo stesso Stato Maggiore;
- g) gestire la parte residua dei ricavi ottenuti dalla valorizzazione e fatturazione di cui sopra in conformità alla norma istitutiva, agli indirizzi strategici e al *Contratto di Servizio*, attuando le nuove prescrizioni eventualmente introdotte ai sensi del successivo Articolo 6;
- h) promuovere e/o favorire:
  - le azioni, nei confronti dell'Affidante, tese all'assegnazione al soggetto "esecutore" (Articolo 5) di una congrua aliquota del corrispettivo destinato all'Affidante stesso ai sensi del precedente punto e);
  - lo sviluppo dei propri sistemi e strumenti di valorizzazione e promozione nel settore della meteorologia;
  - azioni mirate alla valorizzazione complessiva del *Servizio Meteorologico dell'A.M.*, nel suo ruolo di *Servizio Meteorologico Nazionale*, comprendenti anche il sostegno ad eventuali iniziative di riorganizzazione efficientistica del comparto meteo, di monitoraggio del mercato e della domanda finalizzato alla progettazione e sviluppo di nuovi prodotti a valore aggiunto (VAS – *Value Added Services*) e, inoltre, di promozione del "brand" del *Servizio* anche con iniziative a tutela del logo dell'Aeronautica Militare - Servizio Meteorologico che viene assunto quale riferimento primario (Allegato "C");
- i) gestire, in coordinamento stretto con gli organi del *Servizio Meteorologico dell'A.M.* preposti ed eventualmente con il Segretariato Generale della Difesa, l'aggiornamento, il rinnovo e l'adeguamento del documento C.U.S.T.O.ME.R. - "*Condizioni Unificate e Sistemi Tariffari Orientati alle MEteo-Risorse*", nelle sue parti *Master, Slave e Catalogo dei prodotti meteo*, in linea con le tempistiche definite, in armonia con gli impegni internazionali assunti in ambito *data policy meteo* e in funzione degli eventuali nuovi *prodotti meteo* a valore aggiunto, di cui al punto h) precedente, da quotare e aggiungere successivamente in *Catalogo* con le modalità di cui al successivo Articolo 6.

## ARTICOLO 5

### (Esecuzione)

1. L'Ente Affidante e la Società Affidataria si impegnano ad eseguire la presente Convenzione in ogni sua parte coordinando le relative attività con quelle discendenti dalla *separata e contestuale Convenzione*, avente ad oggetto i rapporti negoziali in essere nel settore della *meteorologia*, da stipularsi tra *Difesa Servizi S.p.A.* ed il *VI Reparto di Segredifesa* (ex TELEDIFE).

2. Al completamento degli effetti della *separata Convenzione* la *Società Affidataria*, a parte gli obblighi di manleva di cui al successivo Articolo 8, sarà l'unica responsabile dei rapporti con i soggetti terzi per tutte le attività discendenti dai vincoli negoziali sorti; essa si impegna, altresì, a fornire immediata informazione allo Stato Maggiore dell'Aeronautica di ogni elemento ritenuto rilevante alla conservazione ed ulteriore conduzione e gestione dei beni e servizi da valorizzare.
3. L'esecuzione tecnica dei servizi nel settore della *meteorologia*, in linea con quanto richiamato nelle *Premesse*, è affidata al *Servizio Meteorologico dell'A.M.*, per il tramite del *CNMCA – Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica*, via di Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM), che assume il ruolo di soggetto “*esecutore*” dell'erogazione dei *prodotti meteo*; la *Società Affidataria* potrà interagire con il soggetto “*esecutore*” per ogni esigenza nell'ambito delle attività di cui la presente *Convenzione*.

#### ARTICOLO 6

##### *(Modifiche ed integrazioni alla Convenzione)*

1. Le modifiche e le integrazioni alla presente *Convenzione*, in particolare per ciò che concerne i nuovi servizi che dovessero rientrare in ipotesi di valorizzazione in tempi successivi alla firma della stessa, sono ammissibili ed attuabili mediante appositi atti aggiuntivi soggetti alle medesime formalità previste per la stipula del presente atto.

#### ARTICOLO 7

##### *(Durata)*

1. La durata della presente *Convenzione* è di anni 5 (cinque) continuativi con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, le *Parti*, di comune accordo, si riservano la facoltà di promuovere il rinnovo della presente *Convenzione* qualora la stessa sia ancora rispondente ai contenuti degli indirizzi strategici emanati con decreto del Ministro della difesa, ed ai comuni obiettivi di valorizzazione del patrimonio, materiale ed immateriale, del Dicastero della difesa.

#### ARTICOLO 8

##### *(Manleva)*

1. La *Società Affidataria* si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'*Ente Affidante* da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese provenienti da ogni soggetto terzo in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente *Convenzione*.

#### ARTICOLO 9

##### *(Clausola Compromissoria)*

1. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione della presente *Convenzione*, le *Parti* convengono di rimettere la questione al giudizio definitivo di una commissione, appositamente nominata dal Ministro della difesa, composta da tre membri, di cui uno designato dall'*Ente Affidante* ed uno dalla *Società Affidataria*. Alla predetta Commissione non sono riconosciuti compensi aggiuntivi o rimborsi spese per l'attività svolta.
2. In pendenza della risoluzione delle controversie nelle forme previste dal precedente comma 1 la *Convenzione* dovrà essere regolarmente eseguita dalle *Parti*, senza che le reciproche responsabilità e discendenti obblighi possano essere differiti, sospesi o interrotti.

ARTICOLO 10

*(Riferimenti della Convenzione)*

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente *Convenzione* le *Parti* rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti normative o negoziali:  
Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;  
DPR 15 marzo 2010 n. 90;  
Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 febbraio 2011;  
Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 maggio 2011;  
*Contratto di Servizio* stipulato in data 7 luglio 2011 tra il Ministero della difesa e “*Difesa Servizi S.p.A.*”

*Roma,*

**per la Società Affidataria**

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**Ing. Lino GIROMETTA**

**per l'Ente Affidante**

**IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE AM**

**Gen. SA Roberto CORSINI**